

	<p>SEGRETERIA DELL'ENTE DI GOVERNO DEGLI AMBITI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO CENTRO OVEST 1 - ATO CENTRO OVEST 2</p>	
	 <p>PROVINCIA DI SAVONA</p>	<p>Uffici: Via Sormano, 12 17100 SAVONA Tel.: 019-83131 Fax: 019 8313269 PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it</p>

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
ATO CENTRO OVEST 1
(L.R. Liguria n.1/2014 e ss.mm.ii.)

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per la forma di affidamento prescelta**

(art.34, comma 20 D.L. 18 /10/2012 n. 179, convertito dall'art.1, comma 1 legge 17/12/2012 n.221)

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	<i>Servizio idrico integrato</i>
Ente affidante	<i>Provincia di Savona</i>
L'ente affidante è ente di governo dell'ATO	<i>La Provincia è ente di governo dell'ATO Centro Ovest 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 della Legge Regionale n. 1/2014 e s.m.i. e dell'articolo 7 del D.L. n. 133/2014.</i>
Tipo di affidamento	<i>Contratto di servizio (Convenzione ex art. 151 D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.)</i>
Modalità di affidamento	<i>Affidamento diretto a società in house</i>
Durata dell'affidamento	<i>30 anni</i>
Nuovo affidamento o Servizio già affidato	<i>La relazione riguarda nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20) a seguito sentenza Corte Costituzionale n.173/2017 circa servizio già affidato).</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	<i>Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1, di cui all'articolo 5 comma 1 della Legge Regionale n.1/2014 e s.m.i..</i>

<u>Soggetto responsabile della compilazione</u>	
Nominativo:	<i>Ing. Vincenzo Gareri</i>
Ente di riferimento	<i>Provincia di Savona</i>
Area/servizio:	<i>A.T.O. e Servizi Ambientali</i>
Telefono:	<i>1983131</i>
Email:	<i>v.gareri@provincia.savona.it</i>
Data di redazione	<i>05/03/19</i>

INDICE

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A.1 PREMESSA

A.2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO

A.3 QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

SEZIONE C

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A.1 PREMESSA

La presente relazione costituisce adempimento degli obblighi previsti dal comma 1-bis dell'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare l'art. 34, comma 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 dispone che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.*

Il comma 1-bis dell'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, specifica che gli enti di governo degli “ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei” devono effettuare la relazione e in essa dare conto *“della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.”*

La relazione, ai sensi della disposizione di cui sopra, ha quindi la finalità:

- di dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di gestione prescelta (il modello della società pubblica “in house providing”);
- di esporre e motivare le ragioni della scelta della forma di gestione prescelta (il modello della società pubblica “in house providing”), con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- di definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

A.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO – AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO

Il quadro di riferimento normativo in materia di servizi pubblici locali e, nello specifico, del servizio idrico integrato è costituito a livello nazionale dal D. Lgs. 152/2006, cosiddetto “Codice dell'Ambiente”, che ne fornisce una disciplina complessiva e delinea anche le relazioni tra l'ordinamento e la giurisprudenza comunitaria da una parte, e l'ordinamento e la giurisprudenza nazionale dall'altra.

Questo rapporto è chiaramente disciplinato dall'art. 149-bis, D.Lgs. n. 152/2006, che dispone che *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”*

A.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO – AMBITO REGIONALE

Con la deliberazione di Consiglio Regionale n.43/1997 ai sensi della legge n.36/1994 e della L.R. n.43/1995 era stato individuato l'ambito territoriale ottimale savonese, che

corrispondeva al territorio di competenza della Provincia Savona, costituito da 69 Comuni, per una superficie totale di 1544,5 kmq ed una popolazione di 272.528 abitanti al censimento ISTAT 2001.

Data la notevole differenza infrastrutturale sul territorio e su precisa richiesta della Conferenza d'Ambito la Regione aveva quindi consentito (nota prot. 97362/1337 del 4/6/2000) che l'ATO Savonese venisse suddiviso in comparti, comunque tutti soggetti al gestore unico del servizio, basati su limiti idrografico/idrogeologico/amministrativi: il Comparto Padano (comprende tutti i Comuni appartenenti all'Autorità di Bacino del Po, quindi oltre lo spartiacque appenninico), il Comparto di Levante (comprende i Comuni tra lo spartiacque padano, la Provincia di Genova e la dorsale della Caprazoppa (confine tra i Comuni di Finale e Borgio Verezzi), il Comparto di Ponente (compreso tra lo spartiacque padano, la dorsale della Caprazoppa e la Provincia di Imperia).

Con la L.R. 24/2/2014 n. 1 la Regione Liguria ha approvato la ridefinizione dell'ex ATO Savonese del 1997 I (ora ATO Centro Ovest) suddividendolo in ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 2, trasferendo nel contiguo ex ATO Imperiese (ora ATO Ovest) i comuni savonesi di Andora, Stellanello e Testico.

Alcuni mesi dopo, con D.G.R. 1070 del 7/8/2014 la Regione ha provveduto a modificare la delimitazione degli ambiti Centro Ovest 1 e 2, "riportando" nell'ATO Centro Ovest 2 i comuni di Mioglia, Sassello ed Urbe.

La Legge Regionale n. 17 del 23/09/2015 l'ATO costiero Centro Ovest 1 è stato suddiviso in due sub-ambiti territoriali ottimali: ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 3.

Infine, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 depositata il 17/07/2017 ha imposto l'abrogazione della L.R. 17/2015 ripristinando la situazione iniziale prevista dalla L.R. 1/2014 ovvero con un unico ambito costiero (ATO Centro Ovest 1) ed un ambito padano (ATO Centro Ovest 2): l'ATO Centro Ovest 1, oggetto della presente relazione, raggruppa tutti i Comuni gravitanti sul versante tirrenico, dal confine con la Provincia di Genova fino a Laignueglia (in totale 43 Comuni).

Di seguito a ciascuna variazione degli ambiti territoriali ottimali l'ente d'ambito ha provveduto ad adeguare ed approvare le relative varianti/aggiornamenti dei piani d'ambito, e ad affidare il SII nei tre ambiti derivanti dalla L.R.17/2015, per i quali erano già state pubblicate e trasmesse le relative relazioni ex art. 34 D.L. n.179/2012.

La presente relazione ha ad oggetto l'affidamento del SII nel vigente ATO Centro Ovest 1 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.173/2017.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Come già riportato nella sezione precedente, a seguito dell'individuazione degli ambiti con le approvazioni delle leggi regionali n. 1/2014 e n.17/2015, tra settembre e dicembre 2015 l'Ente di Governo dell'Ambito provvedeva ad approvare gli adeguamenti alla precedente pianificazione d'ambito e ad affidare il Servizio Idrico Integrato (SII) mediante la procedura *in-house providing*, alle società pubbliche "Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese s.p.a." per l'ATO Centro Ovest 1, "C.I.R.A. s.r.l." per l'ATO Centro Ovest 2 e "Ponente Acque s.c.p.a." per l'ATO Centro Ovest 3, operativi da gennaio 2016.

I Piani d'Ambito approvati assegnavano al Gestore di ciascun Ambito 12 mesi per assumere tutti i servizi ancora gestiti in economia dai Comuni e completare l'avvio del SII, al netto delle gestioni dei singoli servizi ancora affidati a gestori salvaguardati (IRETI s.p.a. e Acquedotto San Lazzaro s.p.a.) destinati a conservare la gestione sino al termine delle rispettive convenzioni.

Nel mese di luglio 2017, però, la già indicata sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta annullando la Legge Regionale 17 del 2015, interrompendo il processo di razionalizzazione e integrazione della frammentarietà delle gestioni, e causando, di fatto, il ripristino della configurazione degli ambiti del savonese che era stato sancito con la precedente Legge Regionale 1/2014, in base al quale allo stato occorre provvedere a nuovo affidamento del SII nell'ATO Centro Ovest 1, oggetto della presente relazione.

Di conseguenza, l'ente d'ambito ha ritenuto ancora valido l'indirizzo sull'affidamento in house già approvato dai Sindaci nelle Assemblee d'Ambito ex LR 1/2014 e recepito nella DCP n. 23 del 7/5/2015 (momento antecedente la L.R. 1/2015 in cui gli ambiti territoriali ottimali coincidevano con quelli attualmente riconfigurati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale), comunicandolo con nota prot. 39766 del 8/8/2017 sia alla Regione Liguria, sia ad ARERA.

E' stato pertanto chiesto ai soggetti gestori pubblici oggetto delle decisioni di cui alla suindicata DCP 23/2015 e coinvolti negli ormai ex ambiti ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 3 (Consorzio Savonese, SCA e Servizi Ambientali anche con la loro controllata Ponente Acque), di costituire un nuovo unitario soggetto destinato ad essere configurato come Gestore affidatario del "nuovo" Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1. Tutte le Società coinvolte, infatti, hanno la caratteristica di essere configurate come Società in-house ed un soggetto consortile creato da loro stesse ha le caratteristiche previste dalle normative vigenti, che ammettono la costituzione di soggetti di secondo livello che possano mantenere le caratteristiche dell'*in-house-providing*. L'affidamento ad un tale soggetto permetterebbe di rispettare la scelta relativa al modello di gestione del servizio idrico deliberata dall'Assemblea dei Comuni.

In data 11/1/2019, a seguito delle procedure pubbliche previste a' sensi di legge, è stata pertanto costituita la società "Acque Pubbliche Savonesi", configurata come società consortile per azioni con previsione statutaria della fusione delle tre società sopra indicate entro tre anni dall'affidamento del servizio: con la fusione sopravviverà un solo soggetto e le società consorziate saranno eliminate, attuando quindi una significativa razionalizzazione del numero di soggetti pubblici coinvolti nel servizio idrico integrato.

La scelta di procedere alla creazione di una società consortile si fonda su molteplici motivi che, nello specifico, sono di natura giuridica, economica, tecnica ed amministrativa. Più precisamente:

- costituzione di società consortili per azioni o a responsabilità limitata è ammessa dalla

- normativa vigente, più precisamente dal D.Lgs 175/2016, art. 3, comma 1¹;
- rispondenza al modello di gestione individuato dagli Enti Locali che costituiscono l'Ente di governo d'ambito. Gli Enti hanno scelto, mediante il voto nell'Assemblea dell'Ambito, di affidare la gestione del servizio idrico integrato a un soggetto *in-house*. Il pronunciamento della Suprema Corte ha imposto di procedere con l'affidamento ad un nuovo soggetto che, però, in forza della scelta del modello di gestione operata dai Comuni, deve mantenere le caratteristiche *in-house*. Ne consegue che la costituzione di un nuovo soggetto destinato ad essere affidatario del servizio idrico integrato risponde pienamente al dettato normativo previsto dall'articolo 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 175 del 2016 (il cd. Decreto Madia) dato che l'attività che dovrà svolgere la nuova società consortile è perfettamente riconducibile alla fattispecie considerata².
 - rapidità di esecuzione dell'operazione. L'Ente d'ambito ha imposto tempi molto rapidi, e la costituzione di un soggetto con questa forma societaria, può essere attuata senza ricorrere a procedure valutative complesse, dato che i patrimoni dei soggetti consorziati non vengono coinvolti e restano di pertinenza delle singole società;
 - possibilità di procedere ad una più funzionale progettazione dell'integrazione tra le società. Il processo di fusione avverrà entro un triennio, e questo tempo sarà impiegato per realizzare una omogeneizzazione dei processi operativi che al momento i tre soggetti svolgono in modo diverso l'uno dall'altro;
 - possibilità di procedere alle valutazioni patrimoniali necessarie per procedere alla fusione con una tempistica più adatta ad indagare il corretto valore da attribuire a ciascun *asset*, tenendo della complessità degli elementi patrimoniali da valutare, soprattutto quelli legati alla possibile incidenza di eventuali oneri straordinari.

Peraltro, il subentro del nuovo gestore unico costituito dai precedenti soggetti gestori pubblici alle attuali gestioni in economia risulta più efficace e rapido; è evidente infatti, che l'attuazione dell'operatività di un nuovo gestore a seguito di procedure di gara avrebbe richiesto un ulteriore dilungarsi nel tempo e risorse e rischierebbe di determinare un ulteriore scadimento del livello qualitativo del servizio nella fase transitoria di progressiva integrazione.

Sempre in tale prospettiva, inoltre, la gestione in house costituisce la naturale evoluzione delle gestioni in economia e viene agevolata dalla coincidenza tra i gestori uscenti (costituiti dagli enti locali, nelle gestioni in economia) e i soci del gestore unico Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a. , rappresentati comunque da enti locali dell'ambito in oggetto.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Le caratteristiche e gli obblighi del servizio pubblico e del servizio universale sono ravvisabili nel Codice dell'Ambiente, con specifico riferimento agli articoli 141 e 147.

Al riguardo, il soggetto pubblico titolare del servizio deve assicurare la gestione dello stesso, direttamente o per mezzo di un soggetto pubblico o privato, e deve garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile, nonché assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della concorrenza.

Nello specifico contesto del servizio idrico integrato gli obblighi di servizio pubblico consistono principalmente in:

1. esercizio in condizioni di continuità, capacità e regolarità;
2. raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

L'esercizio del servizio in condizioni di continuità, capacità e regolarità si ricollega non solo alla natura di servizio pubblico, ma anche alla necessaria tutela della salute e dell'ambiente; le tre caratteristiche citate richiedono quindi che il servizio sia caratterizzato da una costanza nel

1 D.Lgs 175/2016, Art. 3 – *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica – Comma 1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*

2 D.Lgs 175/2016, Art. 4 comma 2: *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; ...”*

tempo (“continuità”), da una adeguatezza quantitativa e qualitativa coerente con le citate esigenze di tutela (“capacità”), da una coerenza tra le esigenze del servizio espresse dagli utenti e la capacità del gestore di assicurare gli standard di qualità previsti (“regolarità”).

Da ciò discende la possibilità che al gestore siano imposti specifici obblighi a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), volti a garantire la trasparenza e il carattere economicamente accessibile del servizio pubblico.

Tali obblighi di servizio pubblico e servizio universale sono quindi volti ad assicurare l’interesse economico generale, non devono creare discriminazioni tra gli utenti e garantire parità di accesso ai consumatori, oltre che essere trasparenti e verificabili.

Di conseguenza, al fine di rendere cogenti gli obblighi specifici di servizio pubblico e servizio universale previsti nell’ATO Centro Ovest 1, essi sono disciplinati dal contratto di servizio.

Il raggiungimento e il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico – finanziario della gestione costituisce un presupposto per il conseguimento degli obblighi appena citati; l’esercizio in condizioni di continuità, capacità e regolarità del servizio richiede infatti che il gestore disponga delle risorse necessarie per effettuare gli investimenti connessi alla gestione, sia a seguito di prescrizioni e/o innovazioni normative, sia per esigenze tecniche o tecnologiche emergenti dall’attività svolta.

Al fine di costituire le risorse occorrenti per la realizzazione degli investimenti richiesti e per il corretto esercizio della gestione, gli utenti corrispondono la tariffa stabilita dall’ATO; si tratta di un ulteriore obbligo ricompreso nel servizio idrico e, in generale, in tutti i servizi a rete, che ricade direttamente sugli utenti del servizio.

Nel contesto dell’ATO Centro Ovest 1, tali obblighi ricevono una particolare attenzione; come indicato in precedenza, infatti, il servizio è caratterizzato da un numero di utenti “fluttuanti” molto elevato, da cui discende la necessità di individuare le soluzioni tecniche opportune per assicurare le condizioni di continuità, capacità e regolarità del servizio.

Le caratteristiche del servizio richiesto incidono inoltre, sull’equilibrio economico – finanziario della gestione sia per l’effetto indotto sugli investimenti, sia per le conseguenze determinate sui costi operativi; la tariffa deve tener conto di questi elementi e, come indicato, assicura l’equilibrio del gestore, le cui risorse economiche e finanziarie sono legate al servizio idrico integrato. Di conseguenza, si precisa che non si prevede alcuna forma di compensazione economica dei citati obblighi di servizio.

Infine, l’affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: il piano economico finanziario che si allega alla presente relazione è parte integrante del piano d’ambito di cui all’articolo 149 del decreto sopra citato, ed è stato predisposto ai sensi della regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) attraverso i propri atti e regolamenti, pertanto rispondente anche alle indicazioni comunitarie in merito agli aspetti economico-finanziari relativi agli affidamenti del servizio per quel che riguarda gli OSU/Obblighi di Servizio pubblico e Universale.

SEZIONE C

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Come già riportato al punto B.1, l'individuazione della modalità “in house providing” del servizio idrico integrato nell'ATO in oggetto è stata approvata dai Sindaci nell'Assemblea d'Ambito mediante recepimento nella DCP n. 23 del 7/5/2015 e, successivamente alla già citata sentenza della Corte Costituzionale, confermata dall'Assemblea d'Ambito del 5/3/2019 (come da resoconto di assemblea prot. n. 11748 del 5/3/2019, agli atti dell'ufficio).

La normativa nazionale in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica, come già indicato al paragrafo A.1, prevede quali requisiti dell'affidamento in house che la società sia interamente detenuta da soggetti pubblici e che fra questi vi siano gli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

Questi requisiti non esauriscono l'insieme delle condizioni da soddisfare ai fini della coerenza dell'affidamento in house con la normativa comunitaria; particolare rilievo è infatti riconosciuto al cosiddetto controllo analogo esercitato dagli enti soci e/o affidanti sul soggetto affidatario, nonché dall'attività prevalente esercitata nei confronti dei propri soci e/o degli utenti ricompresi nel territorio di riferimento dell'ambito territoriale.

Dalla lettura combinata dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché dalla giurisprudenza progressivamente consolidatasi nel tempo, deriva quindi che gli elementi necessari per l'affidamento in house, già indicati nella precedente relazione di questo ente d'ambito per l'ambito territoriale ottimale in oggetto (“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per il servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di competenza della Provincia di Savona ai sensi della legge Regione Liguria n. 1/2014 - D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21”), sono costituiti da:

- partecipazione pubblica totalitaria;
- partecipazione degli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale nel capitale della società affidataria;
- controllo analogo esercitato dagli enti soci e/o affidanti sul soggetto affidatario;
- attività prevalente esercitata nei confronti dei propri soci e/o degli utenti ricompresi nel territorio di riferimento dell'ambito territoriale.

Come già indicato nella citata “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per il servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di competenza della Provincia di Savona ai sensi della legge Regione Liguria n. 1/2014 (D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)”, resta ferma l'esigenza di:

- garantire la non discriminazione nei confronti delle gestioni tutelate dell'Ambito Centro Ovest 1;
- adempiere alla normativa tariffaria in vigore, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi di esercizio.

L'Ente di governo dell'ambito ha verificato la sussistenza statutaria dei suddetti requisiti che soddisfano tutte le caratteristiche previste per l'affidamento “in house providing” alla società Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a., sia sul piano gestionale, e quindi con riguardo alla universalità, socialità e qualità del servizio, sia in termini economici, con riferimento ad efficienza ed economicità dello stesso. al fine di procedere all'affidamento in-house del servizio idrico integrato per le ragioni qui di seguito illustrate. Requisiti che vengono qui di seguito estrapolati dall'articolazione dello statuto di Acque Pubbliche Savonesi s.p.a. (APS).

La partecipazione pubblica totalitaria e la partecipazione degli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale nel capitale della società affidataria.

(dall'Art.1)

La Società consortile per azioni denominata Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a. (APS) è costituita dalle società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello dell'*in house providing*, già affidatarie di attività ricomprese nel Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Savona, "*Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.*", con sede in Savona, Via Caravaggio 1, "*Servizi Ambientali S.p.A.*", con sede in Borghetto Santo Spirito (SV), Via per Toirano, e "*Servizi Comunali Associati (SCA) s.r.l.*", con sede in Alassio (SV); Viale Hanbury 116-118.

La Società APS, a sua volta a totale capitale pubblico, svolge la sua attività mediante il modello *in house providing*, quale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato per l'ATO Centro Ovest 1 savonese, così come individuato dalla vigente legge regionale n. 1 del 2014.

La Società APS è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Soggetti pubblici interessati all'affidamento e all'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto.

(dall'Art.4)

Le quote della Società sono ripartite come segue:

- Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese s.p.a. con una quota pari al 50% del capitale sociale;
- Servizi Ambientali s.p.a. con una quota pari al 36,50% del capitale sociale;
- Servizi Comunali Associati (SCA) s.r.l. con una quota pari al 13,50% del capitale sociale.

E' tassativamente vietata la partecipazione al capitale sociale della Società di soggetti che non siano a totale partecipazione pubblica.

Il controllo analogo esercitato dagli enti soci e/o affidanti sul soggetto affidatario

(dall'Art.6)

La Società APS rappresenta lo strumento dei Comuni dell'Ambito ATO Centro Ovest 1 della Provincia di Savona e dell'Ente di Governo d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato, affidato e gestito nel loro interesse secondo il modello *in house providing*.

L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta il rispetto delle condizioni per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici secondo quanto previsto dai c. 4 e 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii.

Le modalità e le forme di indirizzo e controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali ai quali viene fornito il servizio sono regolate dal presente statuto e dai patti parasociali stipulati tra i soci, nonché tramite gli accordi di consultazione costitutivi della Conferenza degli Enti Locali serviti.

Tramite i patti parasociali, è istituita altresì l'Assemblea di coordinamento e indirizzo ai fini dell'esercizio congiunto del controllo analogo da parte degli Enti Locali sui cui territori viene fornito il servizio per il tramite delle rispettive società partecipate, che detengono l'intero capitale di Acque Pubbliche Savonesi ScpA, secondo quanto ammesso dal secondo periodo del c. 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016. Composizione, modalità di funzionamento e compiti dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo sono analiticamente precisati nei patti parasociali sottoscritti dai soci.

La predisposizione e conseguente approvazione da parte dell'Assemblea del Piano previsionale e programmatico di cui all'art. 26 dello statuto rappresenta il presupposto essenziale per la

conduzione del controllo analogo congiunto.

L'attività prevalente esercitata nei confronti dei propri soci e/o degli utenti ricompresi nel territorio di riferimento dell'ambito territoriale ottimale

(dall'Art.5)

La Società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, così come previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., e la realizzazione di opere ad esso connesse, nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese, per conto degli Enti locali ai quali viene fornito il servizio, e che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.

La Società, previa specifica autorizzazione della Autorità d'Ambito e nei limiti nella stessa contenuti, può svolgere altre attività, purché accessorie e/o strumentali all'attività sopraindicata e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016, ivi incluse le attività esercitate in via secondaria che dovranno avere contabilità separata ed il conto economico delle stesse non potrà influire sulla determinazione della tariffa del S.I.I., se non in riduzione.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Dal punto di vista economico, la scelta dell'affidamento "in house providing" consente di destinare le risorse agli investimenti necessari per il mantenimento e il miglioramento della qualità del servizio; non va infatti dimenticato che, in caso di affidamento mediante procedura di gara, all'atto del subentro, un eventuale nuovo gestore avrebbe dovuto corrispondere il relativo "valore di subentro" e questo ne avrebbe assorbito, almeno parzialmente, la capacità di realizzare investimenti. Sebbene la natura del soggetto economico, in altri termini la sua natura pubblica, privata o mista, non influenzi le determinazioni tariffarie, per via di un metodo tariffario che prescinde da tali caratteristiche e considera esclusivamente i costi operativi e quelli derivanti dagli investimenti, nella prospettiva del "full cost recovery", non va dimenticato che il servizio idrico è ancora caratterizzato da un livello del servizio non soddisfacente; tale realtà spiega la rilevanza attribuita agli investimenti nella determinazione degli incrementi tariffari.

Di conseguenza, qualsiasi scelta che determini la riduzione del livello di investimenti sostenibile dal gestore dovrebbe essere evitata e ciò vale tanto più in un ATO quale quello in esame, caratterizzato da popolazione fluttuante elevata e da densità media della popolazione medio-bassa.

Questi due elementi contribuiscono a definire un dato medio di investimenti per abitante "residente" superiore alla media e, di conseguenza, focalizzano l'attenzione sulla capacità finanziaria del gestore.

Ai fini della sostenibilità del piano economico finanziario, rilevano infatti, non solo gli elementi "endogeni" del piano stesso, come il livello e l'evoluzione tariffaria, gli investimenti previsti per ciascun anno, i costi operativi e la loro evoluzione nell'arco di piano, ma anche quelle caratteristiche "esogene" attinenti al gestore individuato, la cui situazione patrimoniale e di liquidità concorre a determinare la sostenibilità del piano medesimo.

Nello specifico contesto locale, ben inquadrato dal piano d'ambito, sono presenti di fatto 3 categorie di soggetti:

- gestori salvaguardati/tutelati dal piano d'ambito a proseguire i propri affidamenti sino alla scadenza prevista, costituiti da:
 - la società IRETI s.p.a, che ha incorporato per fusione la preesistente società Acquedotto di Savona Spa, quotata in Borsa, gestore del servizio acquedotto in 11 comuni;
 - la società Acquedotto San Lazzaro s.p.a., gestore del servizio di acquedotto in 2 Comuni e con acquedotti di proprietà in parte di altri 3 Comuni;
- la società Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a., (raggruppante Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese s.p.a., Servizi Ambientali s.p.a., Servizi Comunali Associati – SCA s.r.l.) società a partecipazione esclusivamente pubblica, con la gestione dell'intero ciclo idrico integrato in 16 Comuni, e dei segmenti fognatura/depurazione in altri 13 Comuni;
- sono inoltre presenti le gestioni in economia ancora non oggetto di subentro nelle gestione del servizio idrico integrato.

Considerato che le gestioni in economia costituiscono una modalità residuale, in via di superamento come prescritto costantemente nel tempo dai precedenti affidamenti del SII e dalle norme via via succedutisi, la scelta dell'affidamento "in house providing" effettuata dall'ente d'ambito coincide con il soggetto maggiormente presente sul territorio, che essendo ad esclusiva partecipazione pubblica è quindi più vicino a quella caratteristica di "unicità" che costituisce obiettivo della normativa e premessa strutturale necessaria per la gestione "integrata".

La scelta del soggetto affidatario coincidente con quello maggiormente presente sul territorio consente, inoltre, di minimizzare i rischi in precedenza accennati con riguardo al subentro di un gestore, poiché riduce il numero di operazioni complessivamente necessarie per costituire il gestore unico e, allo stesso tempo, va nella direzione della riduzione della frammentazione già descritta come necessaria, finalizzata alla ricomposizione orizzontale (territorio) e verticale (ciclo idrico integrato).

Inoltre, la previsione statutaria del gestore in house consortile che prevede la fusione dei tre soci pubblici operativi rafforza il processo di perseguimento del massimo efficientamento, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Da questo punto di vista, la scelta compiuta appare in grado di garantire gli obiettivi dell'efficienza e dell'economicità, poiché determina i minori costi e rischi, con l'effetto di preconstituire anche le precondizioni per la richiesta socialità del servizio; allo stesso tempo, consente automaticamente di fornire un servizio uniforme ed universale all'intera utenza, con standard di qualità valevoli sull'intero territorio.

La sostenibilità economico finanziaria di tali obiettivi è verificata dalla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato ai sensi della normativa vigente e dalla sua asseverazione a' sensi di legge: ai sensi dell'art.149, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il PEF è infatti parte del vigente Piano d'Ambito, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 29/5/2018.

Il PEF è stato asseverato, a' sensi della normativa vigente, dalla società ACCREDIA 888 s.r.l., incaricata con provvedimento dirigenziale n. 2599 del 30/7/2018 (compresa nell'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle Società fiduciarie e di revisione - aggiornamento al 6/6/2018), la cui relazione di asseverazione è stata assunta al protocollo della Provincia al n. 47355 in data 18/9/2018 e viene allegata alla presente relazione.

Il volume 1 del piano d'ambito vigente, contenente il PEF, viene allegato alla presente relazione. Come già indicato al punto B.2 della presente relazione, il piano economico finanziario è stato determinato ai sensi della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) attraverso i propri atti e regolamenti, pertanto rispondente anche alle indicazioni comunitarie in merito agli aspetti economico-finanziari relativi agli affidamenti del servizio per quel che riguarda gli OSU – Obblighi di Servizio pubblico e Universale.

Savona, lì 5/3/2019.

IL DIRETTORE D'AMBITO
Ing. Vincenzo Gareri

ALLEGATI:

PEF: Piano d'Ambito del'ATO Centro Ovest 1 – Vol.1
Relazione di Asseverazione.